

TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

- DECRETO EX ART. 587 C.P.C. -

Il giudice dell'esecuzione, dott.ssa Maria Acagnino;
letti gli atti della procedura esecutiva n. r.g.e. 49/2015;
vista l'ordinanza di delega con la quale si autorizzava la vendita;
vista la relazione del delegato
rilevato che il bene indicato nella suddetta relazione è stato aggiudicato innanzi al professionista delegato;
rilevato che allo scadere del termine per il versamento del conguaglio l'aggiudicatario risulta inadempiente, atteso che, come attestato dal delegato, non ha versato il saldo prezzo;
ritenuto che deve pronunciarsi la decadenza dalla aggiudicazione;
ritenuto che, ai sensi dell'art. 574 e 177 disp.att. c.p.c., nel caso in cui la successiva dovesse avvenire ad un prezzo inferiore, l'aggiudicatario sarà tenuto al versamento della differenza a titolo di risarcimento del danno;
visti gli artt. 587 e 574 c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c.;
Ritenuta la necessità di segretare i nominativi degli aggiudicatari, per evitare eventuali turbative;
Ritenuto che, trattandosi di procedura risalente nel tempo, è ancora disposta la pubblicità sui quotidiano che va rimossa per evitare ulteriori spese a carico del procedente;

DICHIARA

la decadenza dell'aggiudicatario indicato nella relazione dalla aggiudicazione del bene sopra indicato;
dispone acquisirsi all'attivo della procedura la cauzione già depositata (da versarsi sul libretto intestato alla procedura);

DISPONE

che il delegato proceda a nuovo esperimento di vendita senza incanto allo stesso prezzo e condizioni di quello precedente, ma con cauzione pari al 30% del prezzo offerto.

REVOCA

L'ordinanza di vendita nella parte in cui dispone la pubblicità sui quotidiani

Si comunichi a cura del cancelliere al creditore procedente, all'aggiudicatario decaduto ed alle parti anche il delegato provvederà a dare comunicazione informale del presente decreto all'aggiudicatario.

Catania, 22/01/2025

Il giudice dell'esecuzione

Maria Acagnino